COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 259

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola (760) 260

PRESIDENTE 260
RIVA, *Relatore* 260

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvedimenti in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali (816) 260

PRESIDENTE 260, 261
GATTO, *Relatore* 260, 261
TOZZI CONDIVI 261
QUINTIERI 261
NUMEROSO. 261

Proposta di legge del senatore Longoni (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (534). 262

PRESIDENTE 262, 263
RUSSO CARLO, *Relatore* 262
TOZZI CONDIVI 262

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società Nazionale « Dante Alighieri ». (883) 263

PRESIDENTE 263, 264
SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* . . . 263, 264
TOZZI CONDIVI 263
NUMEROSO. 263
LONGHENA. 263

Votazione segreta:

PRESIDENTE 264

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo proporrei l'inversione dell'ordine del giorno, iniziando la discussione con il disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola. (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola.

Invito il relatore, onorevole Riva, a riferire.

RIVA, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, prevede l'istituzione presso il Ministero del tesoro di una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini italiani, profughi in territorio nazionale, che abbiano sofferto danni di guerra nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia, escludendo da quest'ultima la provincia di Pola. Per i profughi di tale provincia la competenza alla trattazione delle pratiche e alla concessione di acconti venne affidata all'Intendenza di finanza di Venezia, presso la quale erano stati concentrati gli atti dell'ex Intendenza di finanza di Pola.

Si riteneva che tali atti, depositati presso l'Intendenza di finanza di Venezia e concernenti lo stralcio di Pola, contenessero la maggior parte delle istanze di risarcimento dei danni di guerra dei profughi della provincia di Pola.

Nella pratica attuazione si è potuto però constatare che solo una modesta parte delle domande per danni di guerra dei profughi suddetti erano giacenti nello stralcio passato all'Intendenza di Venezia.

Si aggiunga che, dall'esperienza finora fatta, si è potuto constatare che la maggioranza dei profughi troverebbe più agevole rivolgersi ad un ufficio più centrale.

I documenti, inoltre, non possono essere, nella maggior parte dei casi, presentati perché si trovano ora all'estero, per cui ci si deve limitare molte volte a testimonianze.

Si ritiene pertanto opportuno unificare presso l'apposita Commissione del tesoro tutti i servizi di acconto per i profughi in parola. Viene perciò tolta la dizione « esclusa la provincia di Pola ».

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che, in relazione a questo disegno di legge, la IV Commissione ha trasmesso il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto stesso. Osservo che si tratta di una modifica ad un decreto legislativo che deve ancora essere ratificato. Quindi io penso che sia opportuno, ad evitare ulteriori esami, che nella stessa sede, come altre volte si è fatto, si proceda alla ratifica del decreto legislativo e, al tempo stesso, alla modifica di cui alla proposta governativa. L'articolo unico del disegno deve, quindi, essere così formulato:

« Il decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 329, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia ».

Pongo in votazione l'articolo unico così emendato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali. (816).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali.

Invito il relatore, onorevole Gatto, a svolgere la sua relazione.

GATTO, *Relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 1503, venne data alle amministrazioni provinciali e comunali la possibilità di concedere, pel periodo dal 1944 fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra, un compenso annuale ai rispettivi tesorieri, le cui gestioni, in dipendenza delle maggiori spese verificatesi dopo l'8 settembre 1943 e per effetto dei miglioramenti economici al personale e delle esigenze dei relativi servizi, fossero divenute onerose.

Di questo decreto, che era venuto a cessare col 31 dicembre 1947, venne richiesta dalla Associazione degli esattori e ricevitori delle imposte e dei tesorieri degli enti locali la proroga fino al termine del decennio esattoriale in corso, cioè fino al 1952.

Non essendosi allora ritenuto sussistere una situazione che legittimasse la concessione di tale proroga fino al 1952, la proroga venne limitata a tutto il 1948.

L'Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte e dei tesorieri degli enti locali, continuando a sussistere le ragioni che avevano determinato la concessione in precedenza avanzata per la proroga a tutto l'anno 1952 dell'efficacia delle disposizioni predette.

La Commissione finanze e tesoro sarebbe favorevole a questa proroga

Contemporaneamente, e poiché nella interpretazione della legge precedente erano sorte discussioni sull'articolo 2, viene formulato nel disegno di legge lo stesso articolo in maniera più chiara, stabilendo che il prefetto decida di qualsiasi controversia fra l'appaltatore e le amministrazioni interessate nel caso sia che queste si rifiutino alla concessione del compenso sia che non concordino sulla misura di esso.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che, anche in relazione a questo disegno di legge, la IV Commissione ha espresso parere favorevole. Anche qui si tratta di un decreto legislativo che deve essere sottoposto a ratifica; quindi nella discussione degli articoli dovremo proporre in merito un emendamento formale.

TOZZI CONDIVI. Chiedo alcuni chiarimenti al relatore. L'ultimo comma dell'articolo 1 mi pare poco chiaro e forse poco rispondente alla realtà. Perché soltanto se il tesoriere non è anche l'esattore allora può darsi che non abbia conseguito i beneficî del maggior gettito dell'entrata (gli esattori sono infatti pagati con un compenso proporzionato al gettito dell'entrata). Le imposte hanno avuto dal 1944 ad oggi un grande aumento, quindi il vantaggio degli esattori è cresciuto. Non capisco perché l'esattore debba avere questo beneficio ulteriore, beneficio che facilmente potrebbe essere esagerato, perché non abbiamo dati per valutare l'aumento dei loro guadagni e l'aumento delle loro spese. Siccome i contratti esattoriali sono ad appalto e siccome sono fatti regolarmente, colui che aveva fatto questo appalto doveva badare a questo suo rischio e a tutelare i suoi interessi. Dare così ad occhi chiusi un compenso maggiore mi pare possa essere rischioso e troppo vantaggioso per gli esattori.

PRESIDENTE. Per informazione precisa di fatto vorrei richiamare la circostanza che già il decreto legislativo luogotenenziale 29 maggio 1946, n. 503, estendeva beneficî a favore dei tesorieri che fossero esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette. Sicché questa estensione è già prevista dalla norma precedente. Qui si tratta della continuazione di uno stato di fatto che presuppone un servizio diventato oneroso.

TOZZI CONDIVI. Esatto. Ma mentre i decreti legislativi del marzo 1946 e dell'aprile 1948 sono decreti emessi senza il vaglio del Parlamento, oggi abbiamo il diritto di aprire gli occhi e di chiedere il perché della disposizione del 1946 e di quella del 1948 e chiedere se sia giusto ratificare quanto è stato fatto nel passato.

QUINTIERI. Mi pare che i dubbi dell'onorevole Tozzi non abbiano fondamento. Le funzioni dell'esattore e del tesoriere sono distinte. Colui che compie entrambe le funzioni deve avere un personale maggiore. Tesoreria ed esattoria richiedono un diverso lavoro. Se il personale non fosse duplice questo doppio guadagno non si verificherebbe; ora, mentre gli stipendi degli impiegati sono aumentati di 40 volte, le tasse sono state aumentate di 20 volte e solo corrispondentemente è aumentato l'aggio. Mi pare che nessun eccesso di guadagno ci sia in favore dei tesorieri, e quindi credo che si possa approvare questa ratifica e l'estensione fino al 1952.

GATTO, *Relatore*. Mi sembra che non sarebbe male avere qualche dato statistico circa la situazione di tutta questa amministrazione. Perché, in effetti, qualche dubbio l'ho avuto anch'io su questo punto. Io stamattina desideravo non discutere questo disegno di legge perché mi pareva utile fare qualche ricerca su questo argomento. Farei perciò una proposta di rinvio.

NUMEROSO. Sono d'accordo per il rinvio. E vorrei anche che il relatore esaminasse la possibilità di una modifica all'articolo 2, nel senso che mi sembra un po' strano che il prefetto abbia un potere decisorio; converrebbe esaminare se non sia opportuno che la decisione sia presa da una commissione in cui siano rappresentate anche le amministrazioni interessate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole relatore.

(*È approvata*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Longoni: Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (534)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Longoni: Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie.

Prego il relatore, onorevole Russo Carlo, di riferire alla Commissione su questa proposta di legge. Come i colleghi ricorderanno, la proposta stessa, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, era stata da noi approvata in sede referente, e quindi passata all'esame della Commissione in sede legislativa. In questa sede era sorta qualche difficoltà per cui si decise di rinviare la discussione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Con questa proposta di legge si propone di parificare agli effetti della contrazione di mutui la situazione delle amministrazioni provinciali a quella delle amministrazioni comunali. Infatti, mentre l'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale prevedeva due casi distinti per i mutui da contrarsi dalle amministrazioni provinciali e per i mutui da contrarsi dalle amministrazioni comunali, e precisamente stabiliva che le amministrazioni provinciali non potessero contrarre mutui per cui il servizio di interesse e di ammortamento superasse i due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria. Con la presente proposta di legge si propone di stabilire come limite dei mutui da contrarsi dalle amministrazioni provinciali il quarto dell'entrata effettiva ordinaria. Le ragioni di questa proposta sono da ricercarsi nel fatto che l'imposta fondiaria è ridotta rispetto all'entrata normale.

In sede referente l'onorevole Tozzi Condivi si era posto il quesito se non fosse opportuno concedere ancora una maggiore libertà alle amministrazioni provinciali per i mutui da contrarre, con particolare riferimento alla legge 3 agosto 1949 per le opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Osservo che nessun dubbio può sussistere sulla dizione di questo articolo: anche superando i limiti prescritti da questa proposta di legge la amministrazione provinciale può contrarre mutui per eseguire opere pubbliche: ciò rientra nei casi previsti da leggi speciali, come la legge Tupini per la esecuzione di opere pubbliche.

Rimane però il quesito se le amministrazioni provinciali, contraendo mutui per eseguire opere pubbliche a norma della legge, possano successivamente, per esigenze di bilancio, contrarre mutui che superino questo quarto. Così come è formulata la legge non è possibile.

Pur rendendomi conto delle preoccupazioni dell'onorevole Tozzi Condivi, avrei dubbi se in questa sede sia opportuno modificare ulteriormente la legge, nel senso di concedere maggiore libertà alle amministrazioni provinciali, essendo attualmente all'esame del Senato il testo unico sulla finanza locale.

Se l'onorevole Tozzi Condivi ritenesse di mantenere il suo punto di vista noi dovremmo rinviare ulteriormente l'esame di questa proposta di legge per sentire il parere del ministro dell'interno e del ministro delle finanze. Le amministrazioni provinciali sollecitano l'approvazione di questa proposta di legge che, pur non rispondendo pienamente al desiderio di maggior libertà delle provincie, rappresenta tuttavia un progresso nei confronti dell'attuale legge comunale e provinciale.

Vorrei perciò pregare l'onorevole Tozzi Condivi di formulare eventualmente la sua proposta di maggior libertà per le amministrazioni provinciali in un ordine del giorno da tenersi presente in sede di discussione del testo unico sulla finanza locale.

TOZZI CONDIVI. Sarebbe bene guardare la realtà quale essa è ed affrontarla senza tenere eccessivo conto di ritardi o di pressioni.

In Commissione ciascuno esprime la propria opinione; ma insistere, quando gli altri chiedono che le osservazioni avanzate vengano ritirate, mi pare scortesia; sono quindi pronto a ritirare le mie osservazioni.

PRESIDENTE. L'invito del relatore era basato sul fatto che le amministrazioni provinciali attendono piuttosto ansiosamente la approvazione di questa proposta di legge, per avere quei mutui che rappresentano per esse un ossigeno indispensabile.

TOZZI CONDIVI. Domani queste stesse amministrazioni chiederanno con la stessa insistenza di essere liberate dai vincoli, che oggi noi poniamo.

Ad ogni modo ritiro le mie obiezioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni e dalle provincie se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo ».

Il terzo comma dello stesso articolo 300 del testo unico di cui sopra è abrogato ».

Nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 3 milioni a favore della società nazionale « Dante Alighieri ». (883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 3 milioni a favore della società nazionale « Dante Alighieri » (883).

In assenza della onorevole Delli Castelli, ha facoltà di riferire l'onorevole Sampietro Umberto.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. È a tutti nota l'opera di italianità che la « Dante Alighieri » svolge, in modo particolare a Trieste, a Trento ed a Bolzano.

Questo contributo, il cui importo non è notevole, è destinato ad alimentare l'attività culturale di questa benemerita società, specialmente con la pubblicazione di opere.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge, il quale autorizza la concessione di un contributo straordinario di 3 milioni.

TOZZI CONDIVI. Convengo col relatore che le finalità di questo provvedimento sono nobili e che l'importo del contributo è ben poca cosa.

Ma sarebbe bene che provvedimenti di questo genere fossero documentati con la presentazione dei bilanci degli enti che beneficiano di queste concessioni, perché noi ci possiamo rendere conto della loro situazione finanziaria e dell'impiego di questi contributi.

NUMEROSO. Aderisco alla proposta Tozzi Condivi di richiedere, ogni qual volta si tratti di concedere un contributo o un sussidio, il bilancio dell'ente che ne beneficia.

PRESIDENTE. La Camera non ha, tra le sue attribuzioni, quella di esaminare i bilanci di enti di questo genere, che sono enti morali e non già enti sottoposti al controllo pubblico. È invece nostro compito accertare l'opportunità o meno di concedere sovvenzioni ad istituti di questa natura.

L'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi sarebbe valida se esistesse una disposizione di carattere generale, la quale ponesse a carico del bilancio dello Stato, particolarmente del Ministero della pubblica istruzione, una cifra fissa annua. Senonché ciò è impossibile perché il Ministro del tesoro non permetterebbe mai la presentazione di una legge siffatta.

Qui si tratta di un ente che svolge opera di italianità, per la quale esso non ha altri mezzi finanziari se non i contributi dello Stato.

TOZZI CONDIVI. Io ponevo una questione di ordine generale. È vero che non abbiamo il diritto di vedere i bilanci di questi enti, ma nessuno ci obbliga a colmare i *deficit* di questi bilanci. Quando un ente ci chiede la concessione di un contributo, abbiamo bene il diritto di sapere come questo contributo viene impiegato.

LONGHENA. Si tratta di un contributo, non di una integrazione di bilancio.

Ho l'impressione che in Italia, quando si parla del Tesoro, si parla di una potenza, direi quasi più forte del Vaticano e della massoneria: il Ministero del tesoro non soltanto ripartisce da buon distributore le entrate dello Stato, ma intende interferire sulla attività legislativa, come se il Parlamento non avesse il potere di legiferare, in modo autonomo, anche nel campo finanziario. Sicché, possiamo dire di essere servi di questa potenza occulta.

PRESIDENTE. Il problema della Ragioneria generale dello Stato è problema estremamente delicato.

LONGHENA. Mi meraviglia che la Camera repubblicana non abbia creduto opportuno intervenire in quel campo dove il fascismo ha lasciato tracce profonde.

PRESIDENTE. Il problema della Ragioneria generale dello Stato è molto complesso, ma la Repubblica non resta inoperosa, in quanto una commissione, della quale fa parte molto attivamente il collega Tosato, sta studiando il problema e sta elaborando un pro-

getto di legge; esso naturalmente sarà sottoposto all'esame del Parlamento.

Per quel che si riferisce al problema specifico, io facevo presente che il Ministero del tesoro pone il veto a che, da parte del Ministero della pubblica istruzione, siano presentati disegni di legge per la concessione di erogazioni di carattere stabile a questi istituti di cultura.

Ma nulla impedisce che provvedimenti legislativi di questa natura possano essere adottati per iniziativa parlamentare.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Qui si tratta di valutare se la « Dante Alighieri », per svolgere ed intensificare la sua attività, abbia bisogno di questo contributo. Ora, questa valutazione circa la necessità della propaganda di italianità, prescritta dalla carta statutaria della società, la possiamo fare indipendentemente da quella che possa essere la destinazione precisa del contributo straordinario, che viene concesso col disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Alla spesa anzidetta verrà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola » (760):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 26
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3 milioni a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ». (883):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 26
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

e sulla proposta di legge:

Senatore LONGONI: « Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie » (534):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 23
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Basso, Bertinelli, Carignani, Carpano Maglioli, Corbi, Corona Achille, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Laconi, Longhena, Lucifredi, Melloni, Merloni, Migliori, Molinaroli, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tosato, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI